

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15

Il Commissario Straordinario

- approfondite le tematiche relative alle misure da intraprendere per favorire una migliore fruibilità degli stadi e consentire una sempre maggiore partecipazione delle famiglie agli eventi calcistici;
- visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 4 agosto 2017 tra il Ministero dell'Interno, il Ministero per lo Sport, il Coni e tutte le componenti federali, con il comune intento di realizzare un nuovo modello di gestione degli stadi, perché il calcio possa sempre più accomunarsi alla passione sportiva, al divertimento ed alla partecipazione;
- tenuto conto dell'impegno preso dalla FIGC, nell'ambito del citato protocollo, affinché le società professionistiche attuino un percorso di autoregolamentazione endogena che le conduca alla realizzazione del c.d. "gradimento del tifoso";
- ritenuto a tal fine di introdurre una nuova disposizione nel codice di giustizia sportiva;
- ferme restando le titolarità delle autorità statali in materia di sicurezza ed ordine pubblico;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, con l'introduzione del comma 10, come da allegato sub A).

La nuova disposizione entrerà in vigore per le società professionistiche dalla stagione 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA 7 MARZO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 12

Prevenzione di fatti violenti

1. Alle società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente.

2. Le società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso, nonché di ogni altra disposizione di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

3. Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale.

4. Prima dell'inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio. L'inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell'art. 18, comma 1.

5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di violenza o ne costituiscano apologia. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 1 bis comma 5.

6. Per la violazione del divieto di cui al comma 1, si applica la sanzione dell'ammenda nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C; nei casi di recidiva è imposto inoltre l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse.

Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, si applica la sanzione dell'ammenda nelle misure indicate al precedente capoverso; nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell'art. 18, comma 1.

Per le violazioni di cui al comma 5, si applica la sanzione dell'ammenda con diffida nelle misure indicate al capoverso 1 del presente comma; in caso di recidiva specifica è inflitta inoltre la squalifica del campo. Ai soggetti appartenenti alla sfera professionistica, nei casi più gravi, oltre all'ammenda si applicano anche le sanzioni di cui alle lettere f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

Per le violazioni di cui al presente articolo, ai dirigenti, tesserati delle società, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dall'art. 19, comma 1. Se le società responsabili non appartengono alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell'ammenda da € 500,00 a € 15.000,00.

7. I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell'art. 19, comma 1, anche cumulativamente applicate.

8. Ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori durante le gare e/o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che, in situazioni collegate allo svolgimento della loro

attività, costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana.

In caso di violazione del divieto si applicano le sanzioni di cui all'art. 19, comma 1, lett. e) o h). In ambito professionistico, unitamente alla sanzione di cui al capoverso precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 19, comma 1, lett. d).

L'ammenda è applicata nelle seguenti misure:

- euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A;
- euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B;
- euro 4.000 per violazioni in ambito di Lega Pro.

9. Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle richiamate prescrizioni, si applicano le medesime sanzioni di cui al comma 8.

10. Le società professionistiche devono adottare un codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche che:

- a) preveda, tra l'altro, il rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e di comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e probità;
- b) subordini l'acquisizione dei medesimi titoli alla accettazione, da parte degli utenti, del medesimo codice;
- c) preveda, in caso di sua violazione, la applicazione di misure tali da comportare, tenuto conto della natura e gravità dei fatti, la sospensione temporanea del titolo di accesso, il suo ritiro definitivo, il divieto di acquisizione di un nuovo titolo.

In caso di mancata adozione del codice di regolamentazione, prima dell'inizio della stagione sportiva, le società incorrono nella seguenti sanzioni:

- euro 200.000 per violazioni in ambito di Serie A;
- euro 100.000 per violazioni in ambito di Serie B;
- euro 50.000 per violazioni in ambito di Lega Pro.

In caso di mancata applicazione delle misure afflittive previste dal medesimo codice, le società incorrono nelle seguenti sanzioni:

- euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A;
- euro 10.000 per violazioni in ambito di Serie B;
- euro 5.000 per violazioni in ambito di Lega Pro.